

Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Sommario: Introduzione - La fattispecie di reato - La condotta tipica - Gli indici dello sfruttamento - La violenza e minaccia - L'approffittamento dello stato di bisogno o di necessità - Elemento soggettivo - Circostanze aggravanti - Rapporti con altri reati - Soggetto attivo e soggetto passivo del reato - Pene accessorie.

Introduzione

L'art. 12 del D.L. 13.08.2011 n.138 (in vigore dal 13.08.2011), convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011 n. 148, la cosiddetta *manovra bis*, contiene l'introduzione nel Codice penale di un nuovo articolo il 603-bis contenente il nuovo reato di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*.

La nuova fattispecie di illecito penale intende colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. "caporalato" che è tuttora presente, soprattutto in alcune aree del meridione di Italia, nel settore dell'agricoltura e nell'edilizia. Questa grave forma di sfruttamento della manodopera, come è noto, consiste nella raccolta, da parte di soggetti spesso collegati con organizzazioni criminali, di operai generici, nel loro trasporto sui campi o presso i cantieri edili per essere messi a disposizione di un impresa utilizzatrice che pagherà il "caporale" che fornisce la manodopera. Spesso "Il caporale" retribuisce direttamente gli operai e lucra sulla differenza tra quanto percepito dall'impresa e quanto pagato ai lavoratori. A volte "il caporale" non si limita al reclutamento ma sovrintende e controlla i lavoratori imponendo orari e ritmi di lavoro con l'uso dell'indimidazione o della violenza. Non soltanto il lavoro viene prestato a favore di un soggetto diverso da colui che ha raccolto e retribuito la manodopera, ma spesso si tratta di lavoro irregolare, "in nero" con conseguente evasione fiscale e contributiva o comunque prestato con violazione delle norme in materia di orario di lavoro, riposi e sicurezza, nonché con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi.

La fattispecie di reato

L' *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* appare subito come un **reato grave**, collocato nel codice penale nel titolo XII del Libro II tra i *delitti contro la persona* ed in particolare tra i *delitti contro la libertà individuale*, è punito con la pena base della **reclusione da cinque ad otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato**.

Si noti che, a norma dell'art. 1, comma 3, lettera a), della legge 1.08.2003, n. 207, per tutti i reati della sezione I (*Dei delitti contro la personalità individuale*) del Capo III, titolo XII, Libro II del Codice Penale, a cui il reato di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* appartiene, è esclusa la concessione della sospensione condizionale della pena.

La fattispecie del nuovo reato appare però piuttosto complessa.

L'art. 603-bis, *salvo che il fatto costituisca più grave reato*, punisce "**chiunque svolga una attività organizzata di intermediazione reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.**"

La condotta tipica.

L'art. 603-bis prevede in primo luogo lo svolgimento di una *attività organizzata di intermediazione caratterizzata dallo sfruttamento dei lavoratori mediante violenza, minaccia o intimidazione*.

La condotta per essere sanzionata deve essere caratterizzata da una *attività* con una qualche organizzazione di mezzi o di persone (es. il mezzo per il trasporto degli operai sul posto di lavoro), non bastando, secondo la lettera della norma, un isolato episodio di sfruttamento posto in essere senza un minimo di organizzazione.

Il testo non dà una definizione di "intermediazione" che pertanto l'interprete deve ricavare da altre norme. Sovviene la definizione fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza soprattutto in relazione alla legge n. 1369/1960, oggi abrogata, che stabiliva *il divieto di interposizione ed intermediazione*

nelle prestazioni di lavoro. La fattispecie descritta è quella per cui un imprenditore si rivolge ad un soggetto terzo, l'intermediario, per ottenere "mere prestazioni di lavoro" (forza lavoro) da parte di altri soggetti posti a disposizione dallo stesso intermediario.

L'art. 603-bis specifica però che *l'attività di intermediazione* si realizza "reclutando manodopera" o *"organizzandone l'attività lavorativa"*. A differenza della prima, la seconda azione descritta andrebbe oltre la semplice intermediazione in quanto viene sanzionato non solo chi fornisce manodopera all'utilizzatore, ma anche chi organizza e dunque "dirige" i lavoratori reclutati. Ma a ben vedere la congiunzione disgiuntiva usata dal legislatore (*reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa*) pone dei problemi interpretativi. Dalla lettera della norma si potrebbe ritenere che l'illecito riguardi non soltanto l'*intermediazione* in senso stretto, ma anche l'*organizzazione del lavoro della manodopera accompagnata o meno dall'intermediazione*. Tale interpretazione consente di "dilatare" la fattispecie sino a ricomprendervi condotte che nulla hanno a che vedere con "il caporalato" e, soprattutto, consentirebbe di punire anche gli stessi imprenditori, o i loro preposti, che utilizzano il personale reclutato dagli intermediari (es. L'imprenditore agricolo che si rivolge ai caporali per il reclutamento della manodopera per la raccolta da effettuarsi sul suo fondo).

Una diversa interpretazione, che pone l'accento sull'**attività di intermediazione**, sembra destinare il reato a punire esclusivamente l'*intermediario* (*..chiunque svolga una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività..*) in quanto il reclutamento della manodopera o l'eventuale organizzazione della stessa sono indicati come corollari della necessaria attività di intermediazione. In questo caso il reato non sarebbe diretto a punire l'imprenditore *utilizzatore* della manodopera, rimanendo aperta la sola possibilità, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, di una eventuale *concorso nel reato* dell'intermediario ai sensi dell'art. 110 c.p.

Ma l'attività di intermediazione, nella accezione descritta, per costituire reato secondo l'articolo in esame deve essere caratterizzata dallo *sfruttamento dei lavoratori*.

Ma in che cosa consiste tale "sfruttamento"?

Gli indici dello sfruttamento

In questo caso è il medesimo articolo a fornirci la definizione di questo ultimo termine.

Per il legislatore costituisce *indice di sfruttamento* la sussistenza di *una o più* delle seguenti circostanze:

- 1) la *sistematica retribuzione* dei lavoratori in modo "palesamente" *difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro* o comunque *sproporzionato rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato*;
- 2) la *sistematica violazione* della normativa relativa *all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie*;
- 3) la sussistenza di *violazioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro*, tale da *esporre il lavoratore a pericolo* per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a *condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti*.

Per quanto riguarda la prima circostanza, il testo della norma si riferisce letteralmente alle *modalità* della retribuzione ma deve ritenersi riferita principalmente al *quantum*, prendendo a parametro le retribuzioni previste dai CCNL. In merito alla seconda circostanza, difficilmente in concreto *lo sfruttamento* potrà desumersi dall'accertamento di violazione delle norme sull'orario di lavoro stante la notevole complessità dell'attuale disciplina. Inoltre non è chiaro a quali norme ed istituti si riferisca il legislatore quando cita la "aspettativa obbligatoria".

Anche le condizioni di cui al punto tre destano qualche dubbio interpretativo in quanto in astratto tutte le norme anti infortunistiche sono poste allo scopo di salvaguardare l'incolumità dei lavoratori e dunque la loro violazione, di per sè, esporrebbe gli stessi ad un pericolo potenziale.

Pertanto costituirà “sfruttamento” non un generico “trarre profitto dal lavoro altrui senza offrire una adeguata remunerazione” ma, precisamente, una o più delle condotte sopra elencate.

Si noti che per l’art. 603-bis è indice sufficiente di sfruttamento anche la “sistematica” retribuzione dei lavoratori in modo difforme dai CCNL” o, da sola, la sistematica violazione delle norme (dunque anche quelle contrattuali) su orario di lavoro, riposo settimanale, e ferie, tutte circostanze relativamente comuni a gran parte dei rapporti di lavoro irregolari.

La violenza e minaccia

Ma perché si configuri il reato in esame non è sufficiente la sussistenza dello “sfruttamento” così tipizzato, ma è necessario l’ulteriore condizione dell’uso della *violenza*, della *minaccia* o dell’*intimidazione* da parte dell’autore del reato.

I concetti di “*violenza*” (uso di energia fisica da cui derivi una coazione personale) e “*minaccia*” (prospettazione di un male futuro, il cui verificarsi dipende dalla volontà dell’agente) sono ben delineati nel diritto penale (vedi ad esempio artt. 610 e 612 c.p.), mentre l’uso del termine “*intimidazione*” appare pleonastico in quanto già contenuto nel concetto di “*minaccia*” della quale costituisce piuttosto l’effetto (minaccia idonea ad intimidire la vittima).

Si rileva, sulla base della giurisprudenza formatasi sui reati in cui la *minaccia* costituisce elemento della condotta, che anche la minaccia di *licenziamento illegittimo* integra la fattispecie in esame.

Si noti dunque che una attività illecita di “caporalato”, pur in presenza di elementi tipici dello “sfruttamento”, ma svolta senza il ricorso alla violenza o alla minaccia, non rientra nella fattispecie del reato in esame, come nel caso di un “caporale” che reclutasse operai sottopagati ma “consenzienti” senza bisogno di ricorrere all’intimidazione.

Come si può facilmente osservare, ciò limita grandemente il “campo di azione” della norma e probabilmente costituirà uno dei principali aspetti di indagine degli operatori del diritto.

L’approffittamento dello stato di bisogno o di necessità

Ma la fattispecie in esame richiede un ulteriore elemento: *l’approffittamento dello stato di bisogno o di necessità* dei lavoratori.

L’espressione “stato di necessità”, secondo il dato testuale, sembrerebbe richiamare il concetto di cui alla scriminante dell’art. 54 C.p. (“*Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona..*”) e pertanto dovrebbe riscontrarsi nei casi (piuttosto rari) in cui l’autore approfitti di lavoratori che si trovino in gravissime situazioni di pericolo (es. migranti in pericolo di vita perché privi di cibo per loro o i loro familiari ecc.). Molto più probabile appare la previsione dell’approffittamento dello “*stato di bisogno*”, concetto già indicato, ad esempio, nel delitto di “*usura aggravata*” ex art. 644. c. 4, C.P.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione può parlarsi di *stato di bisogno* quando il soggetto passivo, *pur non versando in assoluta indigenza*, si trovi in condizioni anche temporanee di estrema criticità, tali da rendergli impossibile il provvedere alle proprie esigenze elementari.

Lo *stato di bisogno* di cui all’art. 603-bis del C.P. presenta notevoli analogie con la “*situazione di necessità*” di cui al precedente art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù) qui intesa come qualsiasi situazione di debolezza o mancanza materiale o morale del soggetto passivo, idonea a condizionarne la volontà, coincidente con la “*posizione di vulnerabilità*” indicata nella decisione quadro dell’Unione Europea del 19.07.2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani.

Elemento soggettivo

L’ulteriore elemento dell’*approffittamento*, come sopra descritto, fa ritenere che il reato in esame sia punito a titolo di *dolo specifico*. Non basterebbe infatti la coscienza e volontà di “sfruttare” i lavoratori con le modalità descritte dalla norma, ma è richiesta la consapevole volontà di approfittare di una condizione di debolezza o mancanza materiale o morale del soggetto passivo.

Circostanze aggravanti

Il terzo comma dell'art. 603-bis contempla alcune circostanze *aggravanti specifiche* che comportano *l'aumento della pena da un terzo alla metà* se:

- 1) il numero di lavoratori reclutati è superiore a tre;
- 2) uno o più dei soggetti reclutati sono minori in età non lavorativa;
- 3) il fatto è commesso esponendo i *lavoratori intermediati* a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Deve ritenersi che l'aggravante di cui al punto due si applica con riferimento all'età minima generalmente prevista dalla legge per svolgere attività lavorativa (16 anni compiuti).

L'aggravante di cui al punto 3, è simile alla circostanza, indice di sfruttamento, della *esposizione del lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale*, ma se ne differenzia soprattutto dal lato quantitativo in quanto l'aggravamento di pena è previsto solo in caso di esposizione a *pericolo grave*.

Rapporti con altri reati

Sulla base della giurisprudenza formatasi circa i reati della medesima sezione del codice (es. art. 600, *Riduzione o mantenimento in schiavitù*) che, come il reato di cui all'art. 603-bis, prevedono lo sfruttamento di persone mediante condotte attuate anche con violenza e minaccia, *si deve ritenere possibile il concorso di reati* con le ulteriori ipotesi criminose che possono essere integrate dalle particolari modalità con cui si concretizzi l'intimidazione e lo sfruttamento dei lavoratori (ad es. art. 572 c.p. *maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, art. 572 c.p. *percosse*, art. 582 c.p. *lesioni*, 609 bis *violenza sessuale*). Ma, a parere di chi scrive, per i reati di *violenza privata* e *minacce* dovrebbe ritenersi escluso il concorso in quanto assorbiti dalla fattispecie dell'art. 603-bis.

Ugualmente dovrebbe escludersi il concorso tra il reato di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* ed i vari reati contravvenzionali contenuti nel d.lgs. 276/2003, che puniscono le varie manifestazioni della c.d. *interposizione illecita di manodopera* che si caratterizza proprio per l'utilizzo da parte di un imprenditore di prestazioni di lavoratori forniti da altri soggetti al di fuori dai casi consentiti dalla legge:

- il reato di *somministrazione di lavoro abusiva* (art. 18, c. 1,) che punisce chi esercita l'attività di somministrazione di lavoro in assenza di autorizzazione ovvero fuori dalle ipotesi previste ed espressamente autorizzate;
- il reato di *somministrazione di lavoro fraudolenta* di cui all' art. 28 del D.lgs. 10.09.2003 n, 276 che punisce chi pone in essere la somministrazione di lavoro con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo;
- il reato c.d. di *pseudo-appalto* di cui all'art. 29 del D.lgs. 10.09.2003 n. 276 che punisce chi pone in essere un appalto, d'opera o di servizi, in assenza dei requisiti di un appalto lecito di cui all'art. 29 del medesimo Dlgs. (l'organizzazione dei mezzi produttivi, la direzione dei lavoratori, il rischio di impresa in capo all'appaltatore e non al committente utilizzatore delle prestazioni);
- il reato c.d. di *distacco illecito* di cui all'art. 30 del medesimo D.lgs. che punisce chi pone in essere un distacco fittizio di un lavoratore ovvero in assenza dei requisiti di cui all'art. 30, c.1, dello stesso Dlgs. (temporaneità del distacco, interesse specifico del distaccante).

Tutti reati puniti con la sola pena dell'*ammenda* ma che, a differenza del reato di cui all'art. 603-bis, prevedono espressamente che *anche l'utilizzatore delle prestazioni dei lavoratori* sia soggetto alla medesima sanzione del *somministrante, pseudo-appaltatore o pseudo-distaccante*, (per questo alcuni commentatori hanno iscritto queste contavvenzioni alla categoria dei reati *plurisoggettivi propri*).

Il concorso di reati è dunque da escludersi ogni volta che la fattispecie concreta della più grave *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* contenga anche una delle condotte dell'*interposizione illecita*, come nel caso in cui il "caporale" fornisca la manodopera sotto la forma di un

appalto fittizio.

Soggetto attivo e soggetto passivo del reato.

Il soggetto attivo del reato di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* può essere "chiunque". Si tratta dunque di *reato comune*, mentre è chiaro che soggetto passivo del reato può essere soltanto un *prestatore di lavoro*.

Pene accessorie

Il medesimo art. 12 del D.L. 13 agosto 2011 , n. 138 ha introdotto nel codice penale anche l'art. 603-ter, riguardante le *pene accessorie* ai delitti di cui agli artt. 600 (*Riduzione o mantenimento in schiavitù*), *limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative*, e 603-bis. La condanna per tali delitti comporta:

- l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
- l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. Tale esclusione è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la *recidiva* ai sensi dell'articolo 99 , secondo comma, numeri 1 (*secondo delitto non colposo della stessa indole*) e 3 (*nuovo delitto non colposo commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena*) c.p.

(***Altalex***, 24 settembre 2011. Articolo di [Massimiliano Pala](#). *Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza*)